

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **473/1994** (ECLI:IT:COST:1994:473)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **VARI**

Camera di Consiglio del **26/10/1994**; Decisione del **15/12/1994**

Deposito del **30/12/1994**; Pubblicazione in G. U. **04/01/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21145 21146**

Atti decisi:

N. 473

ORDINANZA 15-30 DICEMBRE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) promossi con n. 4 ordinanze emesse il 12 maggio 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria (n. 3 ordinanze) e l'8 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno, iscritte rispettivamente ai nn. 155, 156, 204

e 192 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14, 17, 16, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Falletti Simone nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, nel corso del giudizio sul ricorso proposto da Falletti Simone avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Reggio Calabria in ordine all'istanza di rimborso della ritenuta operata dall'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento danni "per accessione invertita in seguito a procedura ablatoria abortita, rivalutazione ed interessi", la Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione (R.O. n. 155 del 1994);

che, secondo il remittente, "la tassazione dell'indennità di occupazione e la tassazione degli interessi sulle plusvalenze derivanti dalla percezione di indennità di esproprio di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime (commi 5 e 6 dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991)" contrasterebbe con l'art. 53, in relazione all'art. 3, della Costituzione, in quanto verrebbe a colpire somme che "non rappresentano ricchezza nuova, né plusvalore, ma un semplice ristoro a fronte dello spossessamento effettuato dalla pubblica amministrazione su un bene privato";

che, sempre ad avviso del giudice a quo, l'art. 53, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sarebbe inciso, altresì, sotto il profilo della non attualità della capacità contributiva presa in considerazione, riferendosi il prelievo a situazioni già esaurite;

che, secondo il giudice remittente, la tassazione delle indennità di espropriazione di terreni agricoli comporterebbe una violazione dell'art. 42, terzo comma, e dell'art. 3 della Costituzione, comprimendo il parziale ristoro del sacrificio, imposto nell'interesse generale, del diritto di proprietà del privato;

che le medesime questioni sono sollevate con altre due ordinanze, di identico contenuto, emesse, nella stessa data, dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria, una nel giudizio sul ricorso proposto da Arena Saveria e Arena Annunziata avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Reggio Calabria, in ordine all'istanza di rimborso della ritenuta operata dall'I.A.C.P. "sulle somme corrisposte a titolo di acconto del risarcimento danni per l'espropriazione di un'area" (R.O. n. 156 del 1994), l'altra nel giudizio sul ricorso proposto da Melissari Rosetta avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Reggio Calabria, in ordine all'istanza di rimborso della ritenuta del pari operata dall'I.A.C.P. "sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento danni per l'espropriazione di un'area" di proprietà della medesima (R.O. n. 204 del 1994);

che, in tutti e tre i giudizi, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo l'irrelevanza di talune delle questioni sollevate e chiedendo, conclusivamente, che le questioni stesse siano dichiarate inammissibili ovvero rigettate;

che, nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al registro ordinanze n. 155 del 1994 si è costituita la parte privata, sostenendo l'irrelevanza delle questioni, giacché il "momento genetico" dei crediti di cui si controverte nel giudizio a quo si situerebbe anteriormente alla data del 31 dicembre 1988, e chiedendo, in subordine, l'accoglimento delle medesime;

che, con ordinanza emessa nel giudizio sui ricorsi riuniti proposti da Cunzolo Giuseppe

avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Salerno in ordine all'istanza di rimborso dell'imposta di cui all'art. 11, comma 9, della legge n. 413 del 1991, pagata su somme percepite in conseguenza di cessione volontaria di terreni sottoposti ad espropriazione, la Commissione tributaria di primo grado di Salerno ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 53 della Costituzione, del predetto art. 11, comma 9, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano "alle somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge se l'incremento di valore degli immobili non è stato assoggettato all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili" (R.O. n. 192 del 1994);

che il giudice a quo ha ritenuto la questione non manifestamente infondata, in ragione della retroattività della norma che colpisce una capacità contributiva non più attuale, non riscontrandosi la preesistenza di un altro tributo riguardante il medesimo presupposto;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rinviando agli atti di intervento relativi ai giudizi già decisi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 315 del 1994;

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o comunque analoghe e, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevate con le tre identiche ordinanze della Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria (R.O. nn. 155, 156 e 204 del 1994), dalla motivazione delle ordinanze medesime non emergono adeguati elementi in ordine alle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus, tali da consentire di valutare la riconducibilità delle stesse alle varie norme sospettate di incostituzionalità e quindi di apprezzare la rilevanza delle questioni sollevate;

che, pertanto, esse devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, coerentemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (v., in ultimo, sentenza n. 199 del 1994; ordinanza n. 384 del 1993);

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata con l'ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di Salerno (R.O. n. 192 del 1994), in riferimento all'art. 53 della Costituzione, è già stata esaminata da questa Corte con la sentenza n. 315 del 1994, che l'ha dichiarata infondata, affermando che la retroattività conferita dall'art. 11, comma 9, della legge n. 413 del 1991, alla norma sulla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione volontaria di terreni sottoposti ad espropriazione non contrasta con il principio della permanenza della capacità contributiva, se si tiene conto della prevedibilità dell'imposta e del breve lasso di tempo entro il quale tale retroattività è destinata ad operare;

che, con l'ordinanza in questione, non risultano introdotti profili ed argomenti nuovi, rispetto a quelli già esaminati, tali da indurre a diversa decisione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.